



Deliberazione del Direttore Generale

n. 635 del registro

OGGETTO: Legge 67 Art. 1 Comma 5 del 18 marzo 1993-. Vincolo della disponibilità di cassa al fine di consentire l'erogazione delle competenze al personale dipendente dell'Ente e la regolare erogazione dei Servizi sanitari rivenienti dall'attività istituzionale per il 1° Trimestre 2010.

L'anno **2009**, il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, già Ospedale Oncologico,

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1666 del 10.11.2006;
Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 7 del 26.11.2009,
sulla base dell'istruttoria e su proposta della Area Amministrazione, Finanze e Controllo

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di Segretario l'Avv. Teresa Cutrone

Premesso che

- l'Istituto versa in uno stato di forte disagio finanziario che non consente il rispetto delle condizioni di pagamento pattuite con i fornitori;
- lo squilibrio nei flussi di cassa è connesso:
 - alla insufficienza delle assegnazioni in conto fondo sanitario regionale riservate all'Istituto;
 - al mancato incasso di crediti verso la Regione in conto Fondo Sanitario Regionale assegnato in esercizi precedenti;
 - al mancato incasso di contributi dalla Regione in conto copertura perdite di esercizi precedenti;
- un numero rilevante di aziende fornitrici adiscono le vie legali al fine di ottenere forzatamente il pagamento delle forniture effettuate e scadute da tempi rilevanti;
- il valore delle forniture di cui viene ingiunto il pagamento è di rilevante ammontare e che la situazione finanziaria impone all'Istituto di quantificare con previsione trimestrale decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento gli importi per stipendi e competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato dell'Azienda, nonché i fondi da destinarsi all'erogazione dei servizi sanitari di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 15.10.1993 apponendo contestualmente, su di essi un vincolo d'impignorabilità, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale;

Rilevato che

- L'art 1, comma 5, del D. Lgs n.9 del 18.01.1993, convertito in Legge n. 67 del 18.03.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che *"Le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero a carattere scientifico non sono sottoposte ad esenzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;
- con decreto del Ministero della Sanità del 15.10.1993 sono stati individuati i sottospecificati servizi sanitari per l'erogazione dei quali i fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento:
 - assistenza medico-generica di base;
 - assistenza medico-specialistica convenzionata interna;
 - assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbligatoria;
 - assistenza farmaceutica;
- in questo settore è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 285/1995, la quale ha statuito *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella Legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di Azienda dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titolo diverso da quelli vincolati se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente"*;
- con specifico riferimento al presupposto di legge aggiunto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 285/1995, ossia *".... che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento...."*, l'Istituto deve, altresì, uniformarsi a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L.R. 02.07.2008, n. 19 (sostitutivo dell'originario art. 3, comma 1, L.R. 19.02.2008, n. 1), in forza del quale: *"I direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale.... omissis emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori di beni e servizi. E' possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di servizi caratterizzati da prevalente impiego di personale. E' data priorità alle imprese che forniscono servizi e ditte artigianali che hanno rapporto in essere per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA"*;
- sarà cura dell'Istituto trasmettere tempestivamente il presente provvedimento all'Istituto Cassiere, per l'opponibilità del vincolo d'impignorabilità alle imprese e di rispettare, nel trimestre di riferimento, la suddetta normativa statale e regionale concernente l'emissione di mandati di pagamento in regime di impignorabilità di somme spettanti all'Istituto medesimo;

Vista, nella predetta materia, la deliberazione del Direttore Generale n. 475 del 23/09/2009 di quantificazione delle somme impignorabili per il 4° trimestre 2009;

Ravvisata, pertanto, la necessità di estendere al 1° trimestre 2010 il provvedimento di indisponibilità delle somme;

Precisato, altresì, che s'intende vincolata ogni e qualsiasi disposizione di pagamento il cui riferimento ricada nelle precedenti deliberazioni di vincolo;

Ritenuto, infine, di considerare non pignorabili le somme che, pur transitando sul conto del Tesoriere, siano riconducibili alla connotazione specifica e vincolata delle entrate incassate per conto di terzi (cauzioni, riscatti, progetti finalizzati relativi all'attività di ricerca ecc.);

Preso atto della individuazione degli stanziamenti non soggetti ad esecuzione forzata – così come risultanti dal dispositivo del presente provvedimento;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi in narrativa:

- quantificare per il trimestre gennaio – marzo 2010 negli ammontari di seguito riportati, le somme impignorabili che il Tesoriere, per gli effetti dell'art. 1 comma 5° della Legge 18 marzo 1993 n. 67, dovrà ritenere vincolate nel caso in cui pervengano atti di pignoramento od altro che abbiano lo scopo di sottrarre disponibilità all'utilizzo delle somme destinate all'erogazione delle competenze spettanti al personale dipendente o convenzionato e alla regolare erogazione dei servizi sanitari rivenienti dall'attività istituzionale dell'Ente:

Acquisti di beni sanitari	4.307.242
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.316.350
Ossigeno	435
Materiali diagnostici prodotti chimici	305.305
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	78.430
Presidi chirurgici e materiali sanitari	497.166
Materiali protesici	50.641
Altri beni e prodotti sanitari	58.916
Acquisti di beni non sanitari	26.246
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.176
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.182
Supporti informatici e cancelleria	18.186
Materiale per la manutenzione	4.098
Altri beni non sanitari	1.604
Acquisti di servizi	773.887
Lavanderia	62.264
Pulizia	68.218
Mensa	74.423
Elaborazione dati	49.836
Utenze telefoniche	18.799
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	182.217
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	9.388
Servizio di ausiliario	240.871
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	39.977
Costi di formazione del personale dipendente	27.895
Manutenzione e riparazione	128.414
Godimento di beni di terzi	2.007.588
Fitto Sede	1.980.000
Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	27.588
Costo del personale dipendente	5.613.798,88
Personale del ruolo sanitario	4.487.585
Personale del ruolo professionale	72.100
Personale del ruolo tecnico	149.276
Personale del ruolo amministrativo	540.174
IRAP su compensi al personale dipendente	364.664
Compensi ad Organi Direttivi e Collegio Sindacale	262.473
TOTALE SOMME IMPIGNORABILI PERIODO GENNAIO - MARZO 2010	13.119.649

- ritenere, altresì, impignorabili le somme che, pur transitando nelle casse dell'Istituto, siano riconducibili alla connotazione di Entrate per conto terzi a destinazione vincolata (cauzioni per contratti di fornitura, riscatti contributivi, progetti finalizzati relativi all'attività di ricerca erogati dal Ministero della Salute o da altri Enti, ecc.) giusta Decreti ministeriali pubblicati sulle Gazzette Ufficiali;
- precisare altresì che la quota mensile attualmente accreditata a questo Istituto dalla Regione Puglia a titolo di acconto, sull'importo globale delle risorse finanziarie necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, ammonta a Euro 2.562.946 come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1442 del 4 agosto 2009 (DIEF 2009);
- utilizzare per l'emissione degli ordinativi di pagamento il criterio dell'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento, o, se non è prescritta fattura, la data della deliberazione d'impegno da parte dell'Ente (Cass. 285/1995). E' possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di servizi caratterizzati da prevalente impiego di personale. E' data priorità alle imprese che forniscono servizi e ditte artigianali che hanno rapporto in essere per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA;
- estendere il vincolo *de quo* ad ogni e qualsiasi disposizione di pagamento il cui riferimento ricada nelle precedenti deliberazioni di vincolo;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Banca Monte dei Paschi di Siena di Bari - Ag.9, nella qualità di Tesoriere di questo Istituto, per l'opponibilità del vincolo d'impignorabilità delle somme come sopra quantificate;
- di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

La sottoscritta attesta che il provvedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente Amministrativo
Area Amministrazione, Finanza e Controllo
f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to: IL DIRETTORE GENERALE
f.to: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe LONARDELLI
Avv. Luciano LOVECCHIO
Dott. Giuseppe PASTORESSA
Avv. Teresa CUTRONE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. _____ pagine e n. _____ fogli.

Il Segretario
Avv. Teresa Cutrone

Bari, _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

dal 30.12.2009 al in corso

Bari, 30.12.2009

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo